



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0012565 - 16/09/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO: adv

Roma, 16 SET. 2015

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Firenze
Viale Spartaco Lavagnini, 42
50129 Firenze (FI)**

inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 141/2015_Incompatibilità socio di società in accomandita per azioni

Si fa seguito al quesito pervenuto in data 21 maggio u.s., con cui codesto Ordine ci chiede di sapere se può escludersi l'incompatibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 139/2005 qualora il professionista, accomandatario di s.a.p.a., rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

In merito a tale richiesta, si premette quanto segue.

L'art. 4, co. 1, *lett. c)*, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*. Come può osservarsi, dunque, la norma stabilisce, al comma 1, una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Per "esercizio di attività di impresa" deve intendersi il concreto svolgimento dell'attività d'impresa. In particolare, laddove questa sia svolta in forma societaria, considerato che per gestione dell'impresa deve intendersi la sua amministrazione, l'incompatibilità ricorrerà con riferimento ai soggetti che in concreto amministrano la società non rilevando, in tal senso, la semplice posizione di socio, qualora questa non implichi anche un coinvolgimento dello stesso nell'amministrazione. In tal senso, nella società in accomandita per azioni la gestione dell'impresa è rimessa esclusivamente ai soci accomandatari, di diritto amministratori (art. 2455, 2° comma, cod.civ.) In considerazione del suo concreto coinvolgimento nella gestione sociale, pertanto, l'assunzione della qualità di socio accomandatario di S.A.P.A. costituisce causa di incompatibilità ai fini dell'esercizio della professione. Ciò è confermato anche nelle Note interpretative¹ sulla disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005.

¹ Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139", emanate dal Consiglio Nazionale nell'ottobre 2010 e aggiornate nel marzo 2012 (informative CNDCEC n. 59/2010 e 26/2012) e, in particolare, il caso 7.

Tanto doverosamente premesso, il caso di specie va tuttavia inquadrato alla luce delle due circostanze di seguito descritte.

La prima riguarda il fatto che l'attività di amministratore viene svolta in virtù dell'assunzione di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse della società che conferisce l'incarico, il che vale ad escludere l'incompatibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

La seconda attiene all'oggetto sociale della società amministrata che, stando alle informazioni contenute nel quesito, riguarda esclusivamente l'attività di gestione immobiliare e mobiliare. Sul punto, nel par. 4.1. delle menzionate Note interpretative si afferma, infatti, che l'incompatibilità deve ritenersi esclusa qualora l'attività d'impresa sia diretta alla gestione patrimoniale immobiliare e mobiliare; in dettaglio, ove si tratti di gestione immobiliare, le Note precisano che dovrà trattarsi di attività di pura gestione mentre, ove si tratti di gestione patrimoniale mobiliare, possono configurarsi sia le ipotesi di gestione "statica" (stabile investimento in titoli) che "dinamica". In ogni caso la circostanza descritta appare dirimente ai fini della corretta soluzione al problema, in quanto vale ad escludere l'esercizio di attività di impresa che comporterebbe il ricorrere dell'ipotesi di incompatibilità di cui si va discorrendo.

Seguendo il medesimo ragionamento, l'incompatibilità deve escludersi anche in relazione alla seconda problematica posta nel quesito, relativa alla possibilità per l'iscritto di assumere la carica di amministratore unico delle due società partecipate al 100% da quella di cui lo stesso diverrebbe Presidente e aventi ad oggetto anch'esse la gestione di un patrimonio immobiliare proprio, nonché di altre partecipazioni. In tal senso, al di là delle argomentazioni analoghe a quelle già evidenziate, la costruzione della struttura societaria (holding che controlla al 100% le due srl) risulterebbe strumentale allo svolgimento, da parte del professionista, dell'attività che caratterizza l'oggetto sociale (gestione/amministrazione di beni e patrimoni).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

